



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PITECO S.P.A. DEL GIORNO 29 APRILE 2021
(Relazione approvata il 24 marzo 2021)**

**redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998
e dell'articolo 72 Allegato 3A del Reg. Consob Emittenti 11971/1999,
come successivamente modificati ed integrati**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PITECO S.P.A. DEL GIORNO 29 APRILE 2021

Egregi Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea Straordinaria di Piteco S.p.A. (di seguito, “Piteco” o la “Società”), per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul seguente argomento all’ordine del giorno:

Modifica degli artt. 7-bis, 14, 15 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con la presente relazione (la “**Relazione**”) – redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), e dell’articolo 72 del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), in conformità allo Schema n. 3 di cui all’Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti si intende fornire un’illustrazione della proposta di delibera relativa al predetto punto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti di Piteco.

* * *

1. Motivazioni della proposta

Proposta di modifica dell’articolo 7-bis

Tale modifica è finalizzata a disciplinare puntualmente la possibilità della Società (anche su richiesta dei soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione ai fini della presentazione delle liste per la nomina dell’organo amministrativo) di richiedere agli intermediari l’identificazione degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto della Società ed, in generale, a garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di identificazione degli azionisti.

Proposta di modifica degli articoli 14 e 21

In data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (“**Legge di Bilancio 2020**”) che modificano gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate. Prima della Legge di Bilancio 2020, era previsto che le società quotate, nella composizione degli organi sociali, dovessero rispettare un criterio di composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava almeno un quinto dei componenti degli organi di amministrazione e controllo per il primo mandato, e un terzo per i successivi due mandati. La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una diversa quota riservata al genere meno rappresentato, pari ad “*almeno due quinti*” ed ha inoltre stabilito che tale criterio di riparto si applichi per “*sei mandati consecutivi*” a decorrere “*dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*”, avvenuta il 1° gennaio 2020. Si ricorda, inoltre, che l’art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti prevede che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all’unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l’arrotondamento avviene per difetto all’unità inferiore.

Tutto ciò considerato, si rende necessario apportare allo Statuto Sociale, e segnatamente agli articoli 14 e 21, talune modifiche atte ad adeguare lo stesso alle nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere.

Proposta di modifica dell’articolo 21

La modifica proposta ha la finalità di adeguare lo statuto al disposto dell’articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti. La modifica è relativa alla possibilità di presentare liste di candidati alla carica di membro del collegio sindacale anche oltre il termine di 25 giorni indicato nello Statuto nel caso in cui scaduto tale termine, fosse stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell’articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Proposta di modifica dell’articolo 15

Ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall’art. 106 d. l.

18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto inter alia dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, “Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]”.

2. Modifica degli artt. 7-bis,14,15 e 21 dello Statuto Sociale

Alla luce di quanto sopra, si rende pertanto necessario apportare alcune modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni. Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo degli artt. 7-bis,14,15 e 21 dello Statuto sociale.

STATUTO SOCIALE	
ARTICOLO 7-BIS	
<p>1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci rappresentanti, almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.</p> <p>3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>	<p>1. La Società può chiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla società medesima, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci rappresentanti, almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.</p> <p>3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>3. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>
ARTICOLO 14	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
[...]	[...]

<p>Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei candidati. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>[...]</p>	<p>Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei candidati, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche regolamentari, pro tempore vigenti, ivi inclusa la normativa in materia di arrotondamento. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>[...]</p>
ARTICOLO 15	
<p>[...]</p> <p>5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.</p>	<p>[...]</p> <p>5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.</p>
ARTICOLO 21	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei membri e del presidente del collegio sindacale e ne determina i rispettivi emolumenti.</p> <p>La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. È altresì depositata ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti</p>	<p>L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei membri e del presidente del collegio sindacale e ne determina i rispettivi emolumenti.</p> <p>La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. È altresì depositata ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti</p>

dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente), da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Sono altresì depositate le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove questi siano stati presentati). In caso di mancato adempimento la lista si considera come non presentata.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che non sia collegata in alcun

dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente), da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Sono altresì depositate le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere ~~candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei~~ ~~candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove questi siano stati presentati)~~ **un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia**

modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare, pro tempore vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza rispettare la presente procedura, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il presidente del collegio sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista: in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa ivi rappresentata.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti non consenta di rispettare la normativa pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto onde ripristinare l'osservanza di detta normativa.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, ivi inclusa la normativa in materia di arrotondamento. In caso di mancato adempimento la lista si considera come non presentata.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare, pro tempore vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza rispettare la presente procedura, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il presidente del collegio sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista: in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa ivi rappresentata.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

	<p>Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti non consenta di rispettare la normativa pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto onde ripristinare l'osservanza di detta normativa.</p> <p>L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.</p>
--	---

3. Insussistenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica degli artt. 7-bis,14,15 e 21 dello Statuto sociale non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

* * * * *

Proposta di deliberazione

In relazione a quanto precede è pertanto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Piteco S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata, preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle modifiche statutarie,

delibera

- 1. di modificare gli artt. 7-bis,14,15 e 21 dello Statuto Sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella Relazione Illustrativa, adottando il nuovo testo di Statuto sociale allegato al presente verbale;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società ”*

* * * * *

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente
Marco Podini**